NUOVE NORME SULLE ANTICIPAZIONI DELLE RETTE DI SPEDALITA' AI NOSOCOMI DELLA REPUBBLICA

Art. 4

Il fondo di cui all'art. 2 della presente legge e' stabilito per l'esercizio finanziario 1957-58 in lire 10 miliardi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'interno.

Versione in vigore dal 9 agosto 1957, non più in vigore dal 1 luglio 1962 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di spedalita' ai nosocomi della Repubblica
Estremi	Legge 8 luglio 1957, n. 579
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sulle-anticipazioni-delle-rette-di-spedalita-ai-nosocomi/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it